



0000365 | 21/12/2017  
| CAL\_MARCHE | A

## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0004306-15/12/2017-SC\_MAR-T71-P

Al Presidente

del Consiglio delle Autonomie locali  
delle Marche

Piazza Cavour, 23

60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Falconara Marittima (AN) - Vs. nota prot. n.296  
del 06/11/2017 legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n.145/2017/PAR approvata nell'adunanza  
del 23/11/2017 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria  
Dr. Carlo SERRA



Del. n. 145/2017/PAR

## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 23 novembre 2017

composta dai magistrati:

Presidente di Sezione	Maurizio MIRABELLA - Presidente
Consigliere	Pasquale PRINCIPATO – Componente
Consigliere	Mario GUARANY – Componente
Consigliere	Fabia D'ANDREA – Componente relatore
Primo Referendario	Valeria FRANCHI – Componente
Primo Referendario	Marco DI MARCO - Componente
Primo Referendario	Fabrizio CERIONI - Componente

### PARERE

#### Comune di Falconara Marittima (AN)

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la deliberazione n. 77/2013/PAR resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;



VISTA la richiesta di parere del Comune di Falconara Marittima, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche con nota prot. 0000297 in data 6 novembre 2017;

VISTO il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Consigliere Fabia D'Andrea relatore per la questione in esame;

UDITO il relatore Cons. Fabia D'Andrea

### FATTO

In data 6 novembre 2017 è pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Falconara Marittima ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

L'Amministrazione istante formula la seguente richiesta di parere.

*“Si rappresenta il caso in cui l'amministrazione comunale voglia aderire al progetto “Sport missione comune 2017” promosso dall'ANCI e dall'Istituto per il Credito Sportivo i quali hanno sottoscritto apposito protocollo d'intesa prevedendo la concessione di contributi in conto interesse sui mutui per impianti sportivi. L'amministrazione potrebbe contrarre un mutuo, per impianti sportivi, con l'Istituto per il credito sportivo e la quota di interessi verrebbe totalmente abbattuta dal contributo di pari importo concesso dall'istituto per il credito sportivo. Premesso che l'Ente in ordine al rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Decreto legislativo n. 267/2000 e alla progressiva contrazione dello stock di debito con correlata diminuzione del debito pro capite, rileva una percentuale di incidenza dell'indebitamento complessivo sulle entrate correnti superiore al valore soglia del 150% di cui al D.M. Interno 18/02/2013. Dal controllo sul rendiconto esercizio 2012 e 2013 la Corte dei Conti con deliberazione n. 119/2016, ha rilevato una percentuale di incidenza dell'indebitamento complessivo sulle entrate correnti superiore al valore soglia del 150% di cui al D.M. Interno 18/02/2013, e chiesto informazioni in merito a cui l'ente ha risposto.... “L'unica strada che l'ente ha potuto percorrere è quella di non ricorrere al debito per finanziare la spesa d'investimento ma solo risorse provenienti da altri enti o proprie”.*

*Si evidenzia poi come il problema dell'Ente sia lo stock del debito residuo che però è in progressiva contrazione grazie a misure correttive quali la mancata accensione di nuovi prestiti e il rafforzamento della capacità di riscossione.*

*L'ente chiede se ai fini dei limiti da rispettare di indebitamento ai sensi dell'art. 204 del decreto legislativo n. 267/2000 e al valore soglia di cui al D.M. Interno 18/02/2013 sia legittimo procedere alla contrazione del mutuo che comporterebbe l'onere della restituzione all'istituto*



*finanziatore della sola quota capitale in quanto la quota interessi verrebbe azzerata dal contributo concesso. L'esposizione verrebbe adottata nel rispetto del pareggio di bilancio ai sensi della legge n. 208/2015. La possibilità di accendere mutui a tasso zero rappresenta una importante opportunità senza maggiori oneri per l'ente.*

#### **MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE**

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni, nonché dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane da inoltrare per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

La Sezione delle autonomie, con le deliberazioni in data 27 aprile 2004 e n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 4 giugno 2009, ha definito rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia di contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito) la cui verifica deve, secondo un principio ormai acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (n. 77/2013/PAR), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formulata dal Sindaco del Comune di Falconara Marittima che ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche.

Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini dell'ammissibilità sotto il profilo oggettivo, la Sezione osserva quanto segue.

Il Collegio ritiene che la fattispecie sottoposta all'esame sia estranea all'ambito oggettivo della contabilità pubblica come definito dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Il Comune di Falconara Marittima ha argomentato solo genericamente circa l'attinenza delle questioni poste alla materia la contabilità pubblica.

Il quesito prospettato riguarda aspetti sostanziali della disciplina normativa in esame e investe concreti profili gestionali e di esercizio dell'attività amministrativa, di esclusiva



competenza dell'Amministrazione su cui questa Sezione è chiamata ad esercitare il controllo.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito, la richiesta di parere si sostanzia in una mera richiesta di informazioni sulla legittimità della *“contrazione del mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo che comporterebbe l'onere della restituzione all'istituto finanziatore della sola quota capitale in quanto la quota interessi verrebbe azzerata dal contributo concesso”* che consiste in una *“operazione ancora in corso di definizione”*, come rappresentato dall'amministrazione istante. Sul punto si evidenzia che la richiesta di parere non si può porre come *“mezzo di risoluzione di questioni di fatto rimesse alla discrezionalità politico-amministrativa”* del soggetto richiedente, non deve avere per oggetto provvedimenti già presi o attività già espletate, o interferire con eventuali iniziative giudiziarie - attuali o potenziali - ovvero con altre funzioni intestate alla Corte stessa (cfr. citata deliberazione di questa Sezione n. 77/2013/PAR).

All'Amministrazione, pertanto, spetta in via esclusiva procedere alla adeguata valutazione ponderativa di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali, atteso che, secondo un principio ampiamente consolidato, la funzione consultiva non può risolversi in una generale attività consulenziale e, dunque, in una surrettizia forma di coamministrazione o di cogestione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che la richiesta di parere sottoposta all'esame della Sezione non possa ritenersi ammissibile.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.


ORDINA

alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Falconara Marittima e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 23 novembre 2017.

Il relatore

Fabia D'Andrea




Il Presidente

Maurizio Mirabella



Depositata in Segreteria in data  
Il direttore della Segreteria

14 DIC. 2017



Dr. Carlo SERRA

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 69864431 del 14/12/2017